

**CORTE di CASSAZIONE – Sezione Lavoro – Sentenza n. 9056 del 19 aprile 2006**

*Il medico dipendente, conserva indubbiamente l'obbligo di indirizzare i suoi pazienti presso il laboratorio del suo datore di lavoro; nel contempo, come medico ha l'obbligo giuridico e morale di indirizzare i suoi pazienti a strutture che assicurino indagini accurate e tempestive.*

*Nel conflitto tra i due doveri non è dubitabile che debba prevalere il secondo dovere sul primo, non essendo comparabile l'interesse economico, che sottende al diritto del datore di lavoro, con il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, dei pazienti.*

*Solo il sistematico sviamento della clientela può rappresentare una violazione del dovere di fedeltà da parte del medico dipendente, ma ciò deve essere corroborato in sede giudiziaria dalla prova sui singoli casi.*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio	- Presidente -
Dott. LUPI Fernando	- rel. Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato	- Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico	- Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

LA PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SARDEGNA 40 presso lo studio degli avvocati DEODATO PIETRO e MARIA CRISTINA PIERETTI che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- ricorrente –

Contro

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 43, presso lo studio dell'avvocato MEO & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato VITALE RUGGERO, giusta delega in atti;

- controricorrente –

avverso

la sentenza n. 3926/03 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 09/02/04 - R.G.N. 3338/2001;

udita

la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/02/06 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;

udito

l'Avvocato VITALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza del 9.2.2004 la Corte di Appello di Roma accoglieva l'appello proposto da A. P. nei confronti della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata, avverso sentenza del Tribunale della medesima città, accogliendo la proposta impugnativa di un licenziamento disciplinare.

Osservava in motivazione che era onere del datore di lavoro provare i fatti contestati, che consistevano nell'aver indirizzato i pazienti da lui visitati presso altri laboratori di analisi, pur essendo l'IDI provvisto di un valido laboratorio, e che sarebbe stato decisivo stabilire in relazione al numero delle viste effettuate che nel 1995 era stato di 1216, il numero di indagini di laboratorio effettuate presso il laboratorio dell'IDI, circostanza che risultava solo in relazione ad alcuni tipi di analisi. Dava atto che era pacifico che la contestazione disciplinare nasceva da un accertamento a campione della USL RM 1, segnalato all'IDI, che le prescrizioni di analisi del Dott. A. erano in prevalenza esperite presso un determinato laboratorio esterno, ma per sostanziare la prova della infedeltà contestata occorreva dimostrare che ciò avveniva per suggerimento del medico, prova che non era stata data in quanto le dichiarazioni dei pazienti esibite nella fase di urgenza del giudizio non erano state asseverate dalla deposizione dei medesimi.

Mancava la prova dello sviamento sistematico asserito dall'IDI, mentre occorreva valutare se l'avviamento a laboratori esterni avvenisse per ragioni connesse alla autonomia nella diagnosi e nella cura cui è tenuto il medico. Risultava, infatti, confermata dalla deposizione del primario di allergologia dell'Istituto la circostanza della non disponibilità presso il laboratorio dell'IDI di allergeni per indagini sui farmaci, su pollini ed epiteli e su farmaci biologici. Era anche dimostrato che le analisi di tipo Prist e Rast non erano considerate urgenti e venivano consegnate dopo 10 o 15 giorni. Concludeva per la mancanza di prova dell'addebito contestato. Propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione, resiste con controricorso l'Agostinucci.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 5 (per lapsus calami indicata come n. 640 del 1996) la ricorrente assume che lo sviamento della clientela era non contestato, sicché il datore di lavoro aveva assolto al suo

onere probatorio, mentre incombeva al medico, che assumeva la necessità di indirizzare altrove i suoi pazienti, la prova di tale circostanza.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2105 c.c. ed il vizio di motivazione, la ricorrente contesta che sia necessaria la prova del sistematico sviamento della clientela essendo sufficiente la prova di un comportamento infedele per far venir meno il vincolo fiduciario che sottende al rapporto di lavoro.

I due motivi, che si trattano congiuntamente perché connessi, sono infondati.

L'A., come lavoratore dipendente, aveva indubbiamente l'obbligo di indirizzare i suoi pazienti presso il laboratorio del suo datore di lavoro; nel contempo, come medico aveva l'obbligo giuridico e morale di indirizzare i suoi pazienti a strutture che assicurassero indagini accurate e tempestive.

Nel conflitto tra i due doveri non è dubitabile che dovesse prevalere il secondo dovere sul primo, non essendo comparabile l'interesse economico, che sottende al diritto del datore di lavoro, con il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, dei pazienti.

La prova della violazione del dovere di fedeltà da parte del medico dipendente comportava l'onere di dimostrare che le analisi prescritte per determinati pazienti, che potevano essere fatte in modo affidabile e tempestivo presso l'IDL erano state fatte presso altro istituto su suggerimento del medico. Questa prova, come accertato in sentenza, non è stata fornita.

Per contro la Corte Territoriale ha accertato che l'IDI non era in grado di compiere determinate analisi, circostanza particolarmente rilevante per determinare l'inaffidabilità della indagine sugli allergeni, atteso il principio di esclusione che la informa, e che le indagini richiedevano oltre dieci giorni, circostanze che avrebbero giustificato l'avviamento presso più idoneo laboratorio dei clienti.

Il dato complessivo dei clienti avviati presso altro laboratorio, comunicato dalla USL, poteva fornire il sospetto di un sistematico sviamento della clientela, al quale si riferisce la contestazione, che doveva però essere corroborato in sede giudiziaria dalla prova su singoli casi. Mancando tale prova viene meno anche quella del sistematico sviamento, cui fa cenno la motivazione della sentenza in riferimento alla contestazione non provata, e non perché la Corte Territoriale abbia ritenuto necessaria la sistematicità dello sviamento per la sussistenza dell'illecito disciplinare.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di Cassazione, esse si liquidano nel dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese liquidate in Euro 14,00, degli onorari liquidati in Euro 2.500,00, oltre spese generali, IVA e CAP.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2006.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2006